



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDIMENTO UNITARIO N. 644 /2025

-

Il Tribunale di Torino in persona dei Magistrati

dott.	Enrico Astuni	Presidente
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice Rel.
dott.ssa	Carlotta Pittaluga	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 14/07/2026,
ascoltato il giudice relatore, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O
DI APERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO DELLA
ENERGETIC S.R.L.
(procedimento unitario n. 644/2025)

* * *

1. Lo svolgimento del procedimento

Con ricorso depositato in data 13.12.2025, ENERGETIC SRL (in seguito, per brevità, "Energetic" o "Società") proponeva domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e chiedeva l'assegnazione del termine di legge per il deposito della proposta di concordato preventivo, con i relativi documenti.

Con decreto in data 17.12.2025, il Tribunale di Torino così disponeva:

- ☐ concedeva il termine di giorni 60 richiesto dalla Società per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con i relativi documenti;
- ☐ delegava alla Procedura la Dott.ssa Maurizia Giusta;
- ☐ nominava quale Commissario Giudiziale il dott. Mario Leonardo Marta.



Successivamente, in accoglimento dell'istanza della Società, con decreto in data 26.02.2026 il Tribunale prorogava di ulteriori giorni 60 il termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e della necessaria documentazione allegata.

In data 30.03.2026 Energetic depositava la proposta, il piano e i relativi documenti, proponendo un concordato in continuità con intervento di un terzo assuntore (in seguito, "Proposta Concordataria"), che veniva individuato nella ENERGETIC GAS & POWER SRL (di seguito la "EGP" o l' "Assuntore").

In particolare, nella proposta originariamente formulata, la EGP si impegnavano a mettere a disposizione della Procedura una provvista in denaro pari a € 750.000,00, a fronte del trasferimento in suo favore (i) dell'azienda (composta da due rami aventi ad oggetto, rispettivamente, la somministrazione di energia elettrica e gas "Ramo Somministrazione" e la manutenzione degli impianti di efficientamento energetico "Ramo Manutenzione") e (ii) del complesso degli asset della Società, unitariamente considerati (beni, liquidità, crediti, contratti e rapporti).

La proposta prevedeva che -sino al trasferimento definitivo dell'azienda e delle altre attività, previsto alla data di definitività dell'omologa-

la continuità del Ramo Somministrazione è assicurata attraverso un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra ENERGETIC ed EGP in data 11.12.2025, con canone annuo di € 120.000,00 e durata dal 1.12.2025 al 30.11.2026, con possibilità di tacito rinnovo;

per il Ramo Manutenzione è invece prevista la continuità diretta.

Il fabbisogno concordatario veniva indicato nella somma di € 2.276.120,00, di cui € 1.306.286,00 derivanti dal realizzo di attivi della Società (crediti, immobilizzazioni finanziarie e disponibilità liquide), € 162.156,00 quali flussi della continuità, € 57.679,00 per crediti IVA e € 750.000,00 "messi a disposizione" dalla EGP.

Il passivo concordatario veniva indicato nella somma di € 19.657.785,00 e la proposta ne prevedeva il pagamento come segue:

integrale per i crediti prededucibili ed i crediti privilegiati diversi dai crediti tributari oggetto di transazione fiscale;

nella misura del 4% per i crediti tributari ab origine privilegiati degradati al chirografo e oggetto di transazione fiscale;

nella misura del 2,88% per la generalità dei crediti chirografari (ivi compresi i crediti tributari ab origine chirografari ed oggetto di transazione fiscale).

Il tutto, con esecuzione dei pagamenti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.



Era infine previsto l'impegno della EGP a provvedere a un tentativo di recupero dei crediti della Società diversi ed ulteriori rispetto a quelli già destinati al soddisfacimento dei creditori (per € 1.287.947,00), mettendo a disposizione dei creditori concordatari il 50% degli importi realizzati dall'attività di recupero, al netto delle spese "complessivamente sostenute" per il recupero e dei tributi obbligatori. La durata di tale attività è di 24 mesi dalla data di definitività dell'omologa.

La proposta di concordato era regolarmente accompagnata dai documenti previsti per legge, nonché dalla proposta di transazione avanzata ai sensi dell'art. 88 CCII nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e delle Agenzie fiscali per le accise e relativi accessori dagli stessi amministrati.

Il Tribunale, acquisito il motivato parere depositato in data 6 maggio 2026 dal Commissario giudiziale Dott. Mario Leonardo Marta, che individuava plurime criticità nel contenuto della proposta e del piano di concordato preventivo anzidetto, dettagliatamente evidenziate ai paragrafi nn.4,5,6,7 e 8 del parere al quale per esigenze di sintesi si rinvia; rilevato inoltre che non risultavano adeguatamente illustrati i criteri di distribuzione delle risorse ai creditori e qualificazione delle stesse come valore di liquidazione, surplus o finanza esterna ex artt.84 c.6 e 112 CC.II., assegnava alla società ricorrente un termine di gg. quindici ex art.47 c.4 CC.II. per eventuali integrazioni o modifiche del piano (con supplemento di attestazione) e produzione di nuovi documenti, in riferimento agli aspetti problematici sopra richiamati; successivo termine di gg. dieci al Commissario giudiziale per la formulazione di motivato parere sulla proposta eventualmente emendata; riservava all'esito ogni decisione.

Con nota di chiarimenti e integrazione della proposta, depositata in data 3 giugno 2026, la società allegava un'integrazione alla relazione di attestazione ex art.87 c.3 CC.I. e alla relazione di attestazione ex art. 88 c.1 e 2 CC.II., nonché una nuova offerta di assunzione da parte di EGP.

Seguiva la formulazione di un'integrazione del parere del Commissario giudiziale ex art.47 c.1 CC.II.

Con decreto in data 23 giugno 2026 il Tribunale , rilevava che -pur a seguito dei chiarimenti forniti dalla società Energetic srl- permanevano profili di incompletezza e che era opportuno disporre la convocazione della società per addivenire alle necessarie integrazioni sui seguenti punti:

1.Integrazioni richieste dal Commissario giudiziale aventi a oggetto:

- un prospetto analitico aggiornato dello scenario liquidatorio, con indicazione delle variazioni apportate ai valori dei beni, dei crediti, delle immobilizzazioni finanziarie e delle azioni revocatorie rispetto al piano e alla proposta originari;



- un prospetto di raccordo tra onere concordatario, valore di liquidazione, eventuale surplus concordatario, finanza esterna, liquidità disponibile o attesa sui conti della Società e della Procedura, esborso netto dell'Assuntore e importi destinati alle singole classi;

- la documentazione relativa ai crediti verso clienti ceduti a factor, e in particolare a SACE FCT S.p.A., idonea a dimostrare il perfezionamento e l'esecuzione della cessione, ovvero a consentire la verifica dell'eventuale incremento di € 399.062 dell'Importo Messo a Disposizione dall'Assuntore;

- le schede contabili e, ove disponibili, i contratti commerciali relativi ai pagamenti potenzialmente revocabili, al fine di consentire la verifica puntuale dei rapporti intercorsi con i fornitori e, in particolare, con EGP;

2.chiarimenti relativi alla procedura di cessione dell'azienda, con indicazione del corrispettivo di cessione e dei beni compresi in tale cessione;

3.integrazione della relazione ex art.84 CC.II. del Dott. Marco Marchi, che appariva carente sotto il profilo della corretta rappresentazione del danno (come danno differenziale derivante da patrimonio netto negativo) e dell'evoluzione della situazione patrimoniale degli amministratori via via succedutisi nell'incarico.

Veniva fissata per tali incombenzi udienza di comparizione a chiarimenti in data 2 luglio 2026.

Nel corso di tale udienza venivano illustrati gli aspetti problematici oggetto di rilievi e il Tribunale assegnava termine ulteriore di sette giorni per eventuali integrazioni e produzioni ai sensi dell'art. 47 co 4 CCII.

Entro il termine assegnato la società esponeva integrazioni e nuove produzioni, costituite dai seguenti documenti:

A prospetto scenario liquidatorio e variazioni conseguenti alla modifica della proposta;

B prospetto raccordo onere concordatario;

C corrispondenza tra SACE ed Energetic;

D schede di conto fornitori;

E integrazione dell'Offerta Modificata dell'Assuntore;

F integrazione alla relazione ex art. 84 CCII dell'attestatore Dott. Marco Marchi;

G comunicazione ADM del 10 giugno 2026.

Nel testo della nota integrativa ex art.47 c.4 CC.II. la società e l'assuntore manifestavano la disponibilità all'apertura di una procedura competitiva relativa ai due rami d'azienda di cui è titolare la società e l'assuntore si dichiarava interessato a partecipare ad essa; entrambi chiedevano pertanto di dar corso alla procedura di offerte concorrenti ai sensi dell'art.91 CC.II.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, in ottemperanza ai decreti 6 maggio 2026 e 23 giugno 2026 e in relazione alle criticità evidenziate dal



Commissario giudiziale nel parere e successiva integrazione resi ex art.47 CC.II., la Società ha apportato significative modifiche al piano, integrando ed emendando il piano e la proposta nelle parti segnalate dal Tribunale e dal Commissario.

Per quanto concerne la verifica dei presupposti per l'apertura della procedura concordataria, il Tribunale rileva quanto segue.

La disciplina di ammissibilità del concordato in continuità aziendale è dettata dall'art.47, c.1 lettera b) del CC.II., che demanda al Tribunale la verifica della ritualità della proposta, con la precisazione che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Nel caso di specie, la Energetic s.r.l. rientra nella categoria di imprenditori descritta dall'art. 121 CCII, richiamato dall'art. 84, comma 1, CCII, essendo un imprenditore commerciale che non presenta i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII e che si trova in stato di insolvenza; -l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso con le modalità previste dall'art. 120 bis CCII; -la Società ha presentato la proposta di concordato unitamente alla documentazione contabile prevista dall'art. 39 CCII e un piano contenente quanto previsto dall'art. 87, comma 1, CCII (in particolare, la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, con indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che la proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore) ; -nel corso del presente procedimento, come descritto al paragrafo che precede, la Società proponente ha integrato la documentazione e apportato sostanziali modifiche alla proposta ed al piano di concordato, al fine di superare i rilievi critici sollevati dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale.

L'attestazione del Professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria risulta, allo stato, caratterizzata da un iter argomentativo completo e le conclusioni espresse dal professionista non risultano manifestamente incoerenti con le premesse fattuali e i dati contabili attestati come veritieri.

Nel piano e nella proposta appaiono correttamente utilizzati i criteri di formazione delle classi, secondo la previsione dell'art.85 CCII e il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Discende dalle svolte considerazioni -allo stato ed entro i limiti di cognizione propri della presente fase procedimentale, fatti salvi i successivi accertamenti e approfondimenti che avverranno nell'espletamento della stringente attività di controllo e vigilanza demandata al Commissario- che la verifica dell'ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano nella sua più



recente formulazione, intesa come non manifesta inidoneità del medesimo a soddisfare i creditori e conservare i valori aziendali, ha esito positivo.

Si provvede con separato decreto in ordine all'istanza formulata dalla società ricorrente nella nota integrativa ex art.47 c.4 CC.II. con cui la società e l'assuntore chiedevano di dar corso alla procedura di offerte concorrenti ai sensi dell'art.91 CC.II.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art. 47 CCII

dichiara aperto il concordato preventivo della ENERGETIC S.r.l. , con sede legale in Torino, Via Eusebio Bava 39, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Torino 00875940793, in persona del legale rappresentante Gallo Emanuele Paolo;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato preventivo la dott. ssa Maurizia Giusta;

conferma la nomina a Commissario giudiziale del dott. Mario Leonardo Marta ; stabilisce che i creditori esprimano il voto sulla proposta di concordato dal 4 al 18 dicembre 2026, mediante invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della procedura, che sarà loro tempestivamente comunicata dal Commissario unitamente al presente decreto; assegna al Commissario giudiziale termine fino al 14 settembre 2026 per la comunicazione ai creditori del presente decreto;

dispone che il commissario giudiziale ponga in essere gli adempimenti previsti dagli artt. 105 ss. CCII;

assegna alla Società termine perentorio di gg. quindici per il deposito sul conto corrente intestato alla procedura già acceso dal Commissario Giudiziale, della somma di € 40.000, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), CCII, pari al 20% circa dell'importo residuo ex art.47 c.2 lettera d) CC.II.

dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art 45 CCII.

Torino, il 14 luglio 2026

Il Giudice rel. est.

(dott. ssa Maurizia Giusta)

Il Presidente

(dott. Enrico Astuni)

